

ART. 60 DELLA CONVENZIONE DI VIENNA  
SUL DIRITTO DEI TRATTATI DEL 1969

CAUSA DI ESTINZIONE O SOSPENSIONE DEI TRATTATI

*inadimplenti non est adimplendum* o eccezione di inadempimento o violazione materiale



**risposta all'altrui inadempimento di disposizioni sostanziali del trattato,  
che porta all'estinzione del trattato.**

Attenzione:

1. differenza rispetto all'*exceptio non adimplenti contractus*, secondo cui l'inadempimento **non sostanziale** di una parte legittima le altre parti a non adempiere pur senza causare l'estinzione del trattato;
2. differenza rispetto alle **contromisure**, che hanno carattere di **temporaneità**, e dunque non possono portare all'estinzione ma al massimo alla sospensione del trattato, e che hanno uno **scopo coercitivo**, diretto a ottenere dalla controparte l'adempimento del trattato inadempito;
3. per i **trattati bilaterali** l'inadempimento consente alla controparte di estinguere o sospendere discrezionalmente il trattato;
4. per i **trattati multilaterali** l'inadempimento consente:
  - a. a tutte le controparti di comune accordo di estinguere o sospendere il trattato nei rapporti con l'inadempiente o nei rapporti tra tutte loro;
  - b. alla controparte specialmente interessata di sospendere il trattato nei suoi rapporti con l'inadempiente, qualora il trattato sia bilateralizzabile come nel caso dei trattati commerciali multilaterali;
  - c. alla controparte non specialmente interessata di sospendere comunque il trattato nei suoi rapporti con l'inadempiente, qualora il trattato preveda obblighi interdipendenti come nel caso dei trattati sul disarmo.
5. inapplicabilità di questa eccezione ai **trattati di "carattere umanitario"**, cioè a certi trattati che prevedono obblighi solidali, vale a dire:
  - a. i trattati di diritto internazionale umanitario;
  - b. i trattati sui diritti umani.